

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2498 del 29/05/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SOC.AGR. LAI ANDREA E CLAUDIO S.S. per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola, sito in Comune di Medicina (BO), via Nuova n. 2457
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2559 del 28/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventinove MAGGIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **SOC.AGR. LAI ANDREA E CLAUDIO S.S.** per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola, sito in Comune di Medicina (BO), via Nuova n. 2457.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla **SOC.AGR. LAI ANDREA E CLAUDIO S.S.** (C.F. 03090601208 e P.IVA 03090601208) per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola, sito in Comune di Medicina (BO), via Nuova n. 2457, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Medicina}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.

5. Obbliga la **SOC.AGR. LAI ANDREA E CLAUDIO S.S.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La **SOC.AGR. LAI ANDREA E CLAUDIO S.S.** (C.F. 03090601208 e P.IVA 03090601208) con sede legale in Comune di Medicina (BO), via Nuova n. 2457, per l'impianto sito in Comune di Medicina (BO), via Nuova n. 2457, ha presentato, nella persona di Erika Pasini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Medicina in data 15/04/2020 (Prot. n. 6691) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 6856 del 16/04/2020 (pratica SUAP n. 40/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/04/2020 al PG/2020/56099 e confluito nella **Pratica SINADOC 12030/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota PG/2020/63096 del 29/04/2020, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 8305 del 15/05/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/05/2020 al PG/2020/71619, ha trasmesso nulla osta ambientale ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Medicina, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 27/05/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SOC.AGRICOLA LAI ANDREA E CLAUDIO S.S.
Comune di Medicina (BO), via Nuova n. 2457

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico (denominato A1) in acque superficiali (Canale Menata Sellaro) classificato dal Comune di Medicina (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall'attività di Azienda Agricola.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Medicina, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano PG/2020/63096 del 29/04/2020, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico prot.n. 8305 del 15/05/2020, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 15/05/2020 al PG/2020/71619. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'Ente / dal Soggetto Gestore del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dall'impianto/stabilimento, nello specifico atto di concessione, parere idraulico e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA così come presentata al SUAP del Comune di

Medicina in data 15/04/2020

Pratica Sinadoc 12030/2020

Documento redatto in data 27/05/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Rif. Prot. n. 6691/2020
Pratica Suap n. 40/2020
Tit. 06 Cat. 09

A **ARPAE-AACM**
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Nulla osta ad autorizzare in AUA lo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche - via Nuova n. 2457 – Società agricola Lai Andrea e Lai Claudio s.s.

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE

Vista la domanda Prot. n. 6691/2020 del 15/04/2020 presentata dal Sig. Lai Claudio, nato a Medicina (BO) il 24/11/1960 - C.F.: LAICLD60S24F083N - in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Lai Andrea e Lai Claudio s.s., con sede legale a Medicina (BO) in via Nuova n. 2457 – C.F. e P.IVA.: 03090601208 – volta ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali, per gli edifici facenti parte della sede della società;

Acquisita la valutazione tecnica di ARPAE – APAM Distretto Metropolitan (SINADOC 12030/2020) ns. Prot. n. 7678/2020 del 05/05/2020;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”;

Vista la DGR 1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la documentazione agli atti;

AUTORIZZA

il Sig. Lai Claudio, nato a Medicina (BO) il 24/11/1960 - C.F.: LAICLD60S24F083N - in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Lai Andrea e Lai Claudio s.s., con sede legale a Medicina (BO) in via Nuova n. 2457 – C.F. e P.IVA.: 03090601208, ad immettere in acque superficiali acque reflue domestiche provenienti dagli edifici siti a Medicina(BO) in via Nuova n.2457, nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

- I sistemi di pretrattamento e trattamento dovranno essere dimensionati in conformità a quanto previsto dalla DGR 1053/2003 - tab. A, in relazione agli abitanti equivalenti dichiarati. Qualora variasse il carico organico rispetto agli AE dichiarati, dovrà essere richiesta una modifica dell’autorizzazione e presentato nuovo progetto.
- Almeno una volta all'anno si dovrà provvedere alla pulizia dei sistemi di trattamento (fosse Imhoff, pozzetti degrassatori filtri batterici). Lo smaltimento dei fanghi di supero prodotti dovrà essere effettuato tramite ditta specializzata ed autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi. La

documentazione dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.

- Qualora si utilizzino, venga prestata particolare cura nella gestione delle sostanze chimiche impiegate in agricoltura (trattamenti fertilizzanti e/o antiparassitari). Queste devono essere stoccate in locale apposito e i residui non devono essere smaltiti nelle fognature, ma in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i, in quanto sono da considerarsi rifiuti pericolosi;
- Ogni modifica apportata all'edificio, quale aumento della superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso, che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti (AE) rispetto alla situazione autorizzata dovrà essere comunicata ai sensi dell'art. 45 - § 11 del D.Lgs. 152/06 per l'aggiornamento dell'autorizzazione.
- Sulle aree esterne non devono esserci depositi di rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne scoperte sia realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.
- Lo smaltimento delle acque non dovrà essere causa di inconvenienti ambientali né di inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.
- Il corpo recettore dello scarico, dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di manutenzione e pulizia per consentire il regolare deflusso delle acque scaricate.
- Tutti i rifiuti prodotti dalle lavorazioni dell'azienda (imballaggi e contenitori, e detergenti/disinfettanti ricambio dell'olio/filtri dei mezzi agricoli) dovranno essere stoccati e smaltiti in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto della presente autorizzazione.
- Non si effettuino scarichi diversi da quelli domestici, dove per domestici si intende solo acque derivanti dal metabolismo umano o dall'attività domestica ovvero da servizi igienici e cucine.

Sono fatte salve, in ogni caso, eventuali ulteriori indicazioni e/o prescrizioni di A.R.P.A.E.


Per quanto non previsto nella presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad ARPAE - AACM ai fini dell'adozione di AUA.

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE
(Dott.ssa Jessica Torri)
Firmato digitalmente



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.